



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2554 di data 10 settembre 2018

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.  
Lavori di ampliamento del rifugio escursionistico "DES ALPES" – p.ed. 427 – C.C.  
Campitello, località Col Rodella - Comune di Campitello di Fassa.

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA        | - Presidente f.f.   |
| - dott. Silvio DALMASO          | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio Geologico                               |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - ing. Matteo MERZLIAK          | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - ing. Claudio PALLAORO         | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI          | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - ing. Stefano FAIT             | - componente supplente Servizio Bacini Montani                          |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Claudio Fabbro e Francesco Cagol per il Servizio Turismo e sport.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con D.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della L.P. 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla L.P. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la L.P. 8/93 e s.m. modificata con L.P. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'art. 6 della L.P. 7/87 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall'art. 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda pervenuta in data 14 agosto 2018, con la quale la società "Rifugio DES ALPES di Croce Ezio & C s.a.s." con sede in Campitello di Fassa, ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ampliamento del rifugio escursionistico "DES ALPES" – p.ed. 427 – C.C. Campitello, località Col Rodella - Comune di Campitello di Fassa.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Davide D'Incal datati agosto 2018.

Udito il relatore.

L'intervento riguarda i lavori di realizzazione della nuova centrale termica con deposito pellets. Sarà rivista la distribuzione dei servizi igienici al piano interrato. Nuova bussola di ingrasso, nuovo bar – veranda (collegato all'edificio mediante nuova tettoia sul prospetto sud – ovest) e nuovo parapetto completeranno i lavori previsti

Considerato che l'intervento proposto è compatibile con le norme di settore, si ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'articolo 2 della l.p. 8/1993.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

#### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società "Rifugio DES ALPES di Croce Ezio & C s.a.s." con sede in Campitello di Fassa, all'esecuzione dei lavori di ampliamento del rifugio escursionistico "DES ALPES" – p.ed. 427 – C.C. Campitello, località Col Rodella - Comune di Campitello di Fassa, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo e sport. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

5. di precisare che la presente autorizzazione non comprende la verifica del rispetto della normativa antincendio; eventuali pareri e/o certificazioni competono al Servizio antincendi e protezione civile.
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE f.f.  
- dott. Romano Stanchina -

CF/fc